



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 26-11-2024

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato civico individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
2. Il volontariato civico individuale, che non è incompatibile con la partecipazione dei cittadini a prestare la propria opera anche presso associazioni di volontariato riconosciute e codificate dalle norme vigenti per il terzo settore (D.Lgs. 1177/2017) a forme così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività di pubblica utilità, di supporto e di collaborazione, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, permanente o temporaneo, da singoli cittadini a favore della comunità locale e riguarda le attività di cui al successivo art.2.
3. Finalità del presente regolamento è la promozione di una forma di cittadinanza attiva e le modalità di partecipazione dei singoli cittadini all'attività di volontariato in forma istituzionale e lo scopo perseguito è da individuarsi unicamente nel bene pubblico.

ART. 2 – Descrizione delle Attività

1. Il volontariato civico individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A mero titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI, quali, a titolo di esempio non esaustivo, sorveglianza a bordo degli scuolabus, pre e post scuola, di supporto e collaborazione alla vigilanza presso i plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli studenti;
 - b) ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE, quali, a titolo di esempio non esaustivo, attività di tutela, conservazione, del patrimonio comunale, custodia e decoro di aree verdi e di svago, e parchi e sentieri, di edifici pubblici, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
 - c) ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CELEBRATIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA, quali, a titolo di esempio non esaustivo, attività di supporto presso la biblioteca comunale, il Museo della Città, la Galleria ai Molini, di supporto alla vigilanza dei fossati e dei corsi d'acqua (nell'interesse della pubblica incolumità, da segnalare all'Ufficio tecnico comunale, quali presenza di arbusti, materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque); attività di supporto e collaborazione durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere (rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive, eventi ricreativi e simili); attività di supporto e collaborazione durante le cerimonie, celebrazioni, ricorrenze;
 - d) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' DEI CITTADINI, quali a titolo di esempio non esaustivo, attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e vari.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

ART. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. le candidature alle attività di volontariato civico individuale devono essere presentate al Comune di Portogruaro utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali nella quale risultino indicati i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività per la quale

si esprime la disponibilità, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica e culturale in relazione alle caratteristiche operative proprie dello svolgimento dell'attività richiesta;
- c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.

3. L'elenco delle candidature, suddiviso nei vari ambiti è formato, custodito ed aggiornato dall'Ufficio Segreteria Generale che provvede a metterlo a disposizione di tutte le Aree in cui è organizzato il Comune.

4. Una volta esperita la verifica della sussistenza dei requisiti da parte della Segreteria Generale dell'Ente, a seguito della redazione di un progetto individuale e dell'attivazione della dovuta copertura assicurativa ed un breve e sintetico momento di formazione a cura dei referenti degli uffici preposti, il volontario potrà iniziare a prestare il suo operato.

5. L'eventuale motivato provvedimento di diniego della domanda di iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo indicato nella domanda.

6. L'esclusione dall'Albo avviene:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fatti stabiliti nel presente regolamento.

ART. 4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato civico individuale, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

2. I volontari non possono sostituire, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune e non possono svolgere nell'ambito delle mansioni assegnate attività di supporto politico né prestare la propria opera a favore degli amministratori locali

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'attività di volontariato.

ART. 5 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'attività del volontariato civico individuale non integra in alcun modo attività di lavoro subordinata, ma si esplica secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Portogruaro.

3. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:

- a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite, attenendosi scrupolosamente alle stesse, dal Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato, mettendo a disposizione il proprio tempo per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle

comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;

b) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione ed al grado di riservatezza richiesto a seconda delle attività svolte;

d) segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;

e) segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;

f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;

g) a partecipare ai corsi sulla sicurezza -ove previsti- organizzati dall'Amministrazione Comunale;

4. Nella scelta dei candidati, l'azione della Amministrazione Comunale sarà improntata esclusivamente alla verifica della rispondenza delle singole candidature alle caratteristiche operative proprie dello svolgimento delle singole attività;

ART. 6 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato che deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

d) vigilare sull'incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi nella loro sfera personale e patrimoniale;

e) comunicare preventivamente ai volontari i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

2. Qualora il volontario venga impiegato in un'attività a diretto supporto degli organismi istituzionali, Responsabile del volontario potrà essere un funzionario referente del servizio appartenente all'Area interessata.

ART. 7 - Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari: le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari effettivamente impiegati ed hanno effetto limitatamente al periodo corrispondente all'espletamento dell'attività.

2. All'assunzione del servizio i volontari devono ricevere dall'Amministrazione la scheda della valutazione dei rischi relativi alla mansione da loro ricoperta e seguire le ore di formazione generica obbligatoria previste dalla normativa vigente. La necessità di eventuale formazione specifica del

volontario, in riferimento alla concreta attività che lo stesso dovrà espletare, sarà valutata dal Responsabile di Area cui il volontario sarà assegnato.

3. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

4. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

5. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l'Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.

6. L'Amministrazione comunale è tenuta, nei confronti del Volontario effettivamente impegnato in attività comunali, al rispetto della normativa prevista dal D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a tutti gli adempimenti connessi.

ART. 8 – Mezzi, attrezzature e vestiario

1. Il Comune, a propria cura e spese, fornirà al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato al Comune in caso di cessazione dal servizio.

2. Nello svolgimento del servizio i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, etc.). I dispositivi di sicurezza vengono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni.

3. Il Comune provvederà ad assegnare al singolo centro di costo la spesa necessaria per provvedere ai punti precedenti.

ART. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici ai quali gli stessi sono assegnati.

2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualunque momento le attività di volontariato qualora da queste possa derivare un qualsiasi danno per il Comune di Portogruaro, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

3. Resta salva la facoltà del Comune di interrompere il progetto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso, supportando tale scelta con idonea motivazione. Tale scelta non sarà in alcun modo sindacabile.

ART. 10 – Certificazione delle esperienze

1. Qualora il Volontario ne faccia richiesta l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare una attestazione delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività.

2. Il certificato riporterà un elenco delle attività svolte e il periodo temporale di riferimento.

ART. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.